

7. TRANSIZIONE 4.0 E 5.0: IMPOSSIBILE IL CUMULO

Con avviso dello scorso 25 novembre il MIMIT ha chiarito che i c.d. *bonus* 5.0 e 4.0 non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione e che di conseguenza le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure dovevano optare, entro il 27 novembre, per uno dei 2 crediti d'imposta, mentre, le aziende che avessero inviato comunicazione di completamento dell'investimento, devono comunicare entro 5 giorni dalla comunicazione del GSE, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.


Oltre a questa informazione, è importante ricordare che allo stato attuale risultano esauriti sia i fondi della transizione 4.0 che 5.0.

Nel corso degli anni questi sistemi di agevolazione hanno acquisito un meccanismo di attribuzione legato a una doppia comunicazione:

- comunicazione ante investimento - preventiva
- comunicazione post investimento

questo per permettere al Ministero di monitorare l'utilizzo/prenotazione dei fondi.

Il processo di valutazione delle domande può essere sintetizzato come segue:



In relazione a questa ultima è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 novembre scorso il D.L. n. 175/2025, contenente misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento, in vigore dal 22 novembre, ha definito i tempi e le condizioni per l'accesso al credito d'imposta dedicato agli investimenti in efficienza energetica e innovazione tecnologica. Secondo tale Decreto le imprese che intendono accedere al credito d'imposta previsto dal D.L. n. 19/2024 potevano presentare domanda fino alle ore 18.00 del 27 novembre 2025 data rideterminata dopo un precedente termine di chiusura indicato dal MIMIT nel 7/11/2025 per esaurimento dei fondi.

Nonostante la sospensione, il Ministero aveva lasciato aperta la possibilità di inviare comunque le richieste, in attesa di ulteriori fondi, la nuova data sospensiva, ovvero lo scorso 27 novembre deve intendersi definitiva.

In caso di dati caricati in modo errato, documentazione incompleta o non leggibile, le aziende potranno procedere a un'integrazione su richiesta del GSE. L'adeguamento dovrà tuttavia rispettare un termine tassativo: entro la scadenza indicata dal Gestore e comunque non oltre il 6 dicembre 2025, pena la perdita del diritto al credito d'imposta.

Al contempo il MIMIT ha chiarito che le imprese possono continuare a inviare comunicazioni di prenotazione, nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne darà comunicazione alle imprese secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Il medesimo destino è toccato alle risorse che alimentavano la transazione 4.0 le cui risorse risultano esaurite dallo scorso 11 novembre 2025.



Dal 2026 è previsto un nuovo sistema di incentivi che fonderà i crediti 4.0 e 5.0, con l'obiettivo di semplificare l'accesso e creare un sistema più stabile.